



COMUNE DI MAGHERNO

(PROVINCIA DI PAVIA)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
RIPRESE AUDIOVISIVE E DELLE DIRETTE
STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la ripresa audiovisiva con registrazione e trasmissione della stessa in diretta *streaming* e in differita *on demand* delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Magherno (di seguito Comune).
2. Le riprese audiovisive sono effettuate a cura del Comune direttamente con mezzi ed impianti propri allo scopo di favorire la comunicazione, la pubblicità e la partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, e garantire, così, la più ampia trasparenza e pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.

Art. 2 - Autorità competente in materia di riprese e trasmissione dei lavori

1. L'autorità competente per le autorizzazioni, la disciplina, la gestione delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale è individuata, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000 e nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute, nella figura del Presidente del Consiglio, il quale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta circa l'esistenza di apparecchiature atte alla ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione dei lavori del Consiglio Comunale.
2. In tale veste il Presidente del Consiglio ha il compito di:
 - a. vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente Regolamento e di far affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala;
 - b. fornire, all'inizio di ogni seduta, preventiva informazione a tutti i partecipanti in merito all'esistenza di videocamere e alla successiva trasmissione delle immagini, nonché l'avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali;
 - c. invitare, all'inizio di ogni seduta, tutti i Consiglieri, ed eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire nella seduta, ad adottare nel corso dei loro interventi, le opportune cautele al fine di tutelare l'altrui diritto alla riservatezza;
 - d. togliere la parola all'interveniente, ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali;
 - e. ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audio qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti:
 - in seduta segreta ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - che richiedono l'esplicito riferimento a dati personali;
 - f. impedire, nei casi sub d) e sub e) la successiva diffusione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio le funzioni relative alla disciplina, alla gestione e alla vigilanza sulle riprese audiovisive delle sedute sono svolte da chi presiede la seduta del Consiglio, secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento.

Art. 3 - Riprese e registrazioni

1. Al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite e ai fini di tutela della privacy, la strumentazione preposta alla ripresa audiovisiva della seduta consiliare è orientata in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato e le riprese audio video in corso di seduta riguardino solamente i componenti del consiglio e gli altri soggetti che partecipano alla seduta di Consiglio Comunale.
2. È vietato effettuare registrazioni audio-video con strumenti personali da parte del pubblico (*tablet*, cellulari e assimilabili, ecc.) senza la preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio.
3. In caso di inosservanza di tale disposizione, il Presidente del Consiglio potrà, previo richiamo, richiedere l'allontanamento del soggetto che non si adegua a tale disposizione. Qualsiasi ripresa non autorizzata potrà essere perseguita a norma di legge.

Art. 4 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa sulla privacy.

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Maghero è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dall'Unione.
2. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati e informazioni qualificate come sensibili ai sensi del Regolamento General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR), il Presidente del Consiglio richiama i componenti dello stesso ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo da evitare la divulgazione di dati ed informazioni non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni.
3. Le trasmissioni in *streaming* e *on demand* delle sedute dovranno essere integrali, senza modificazione alcuna, salvo motivi concernenti la tutela della privacy, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (quali, ad esempio: lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, la vita e le abitudini sessuali), nonché per ragioni di natura tecnica. Si precisa che qualora, per i motivi e le ragioni sopra riportati, si rendesse necessario procedere a modifiche delle videoregistrazioni queste saranno debitamente segnalate all'utente con specifica indicazione a video. Medesima indicazione a video avverrà nell'ipotesi di modifiche rese necessarie per brevi pause verificatesi durante lo svolgimento dei lavori del Consiglio.
4. I video rimarranno disponibili *on line* e saranno liberamente accessibili in qualsiasi momento alla cittadinanza che potrà, altresì, visionarli e condividerli anche attraverso il link presente sul sito istituzionale del Comune.

Art. 5 - Attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione da parte del Comune

1. Il Comune procede alla ripresa audiovisiva, alla registrazione e alla successiva diffusione su piattaforma di condivisione dei contenuti multimediali delle sedute del Consiglio Comunale, dando adeguata informativa agli interessati circa l'esistenza di strumenti di ripresa audiovisiva e la successiva diffusione della stessa.
2. Allo scopo di garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese audiovisive avverranno in forma integrale ed avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei componenti del Consiglio Comunale e dei relatori invitati a discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza commenti fuori campo.
3. Rimane fermo l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari e alle registrazioni.

Art. 6 - Gestione dei disservizi

1. I lavori del Consiglio dovranno procedere e non potranno essere interrotti qualora si verificasse un mal funzionamento del sistema di ripresa audiovisivo.
2. Il Presidente del Consiglio, in questi casi, dovrà attivarsi nel più breve tempo possibile al fine di consentire il ripristino dell'operatività.

Art. 7 - Autorizzazione alle riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune i soggetti terzi che volessero svolgere attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, anche ai fini di cronaca, dovranno presentare, anticipatamente, apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - le modalità di ripresa;
 - le finalità perseguite;
 - le modalità di trasmissione/diffusione (esempio: televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta o in differita);
 - titolare responsabile del trattamento dei dati.
2. Il Presidente del Consiglio, assunta la relativa comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione all'effettuazione delle riprese e all'eventuale trasmissione.
3. Se la richiesta viene presentata per conto di formazioni politiche, essa dovrà essere presentata dal Gruppo consiliare interessato, congiuntamente ad una dichiarazione di impegno a riprodurre le sedute, in diretta o in differita, in maniera oggettiva, cioè senza commenti o tagli di alcun tipo. Il gruppo consiliare effettuerà la registrazione autonomamente.
4. Le domande dovranno essere presentate almeno tre giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell'Ufficio Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.
5. Il diniego alla videoripresa viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, e deve essere motivato sulla base di valide e fondate ragioni verificabili, fermo restando il principio generale di favorire l'accoglimento delle domande, favorendo così la pubblicità dei lavori del consesso.
6. L'autorizzazione comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di *privacy*, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
7. I soggetti autorizzati alle riprese audio visive si impegnano ad effettuare le riprese dagli spazi riservati al pubblico, a non disturbare o arrecare pregiudizio ai lavori del consesso durante le riprese, a non utilizzare le immagini per scopi diversi da quelli autorizzati, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse e a non inserire commenti in sovraimpressione.
8. Restano confermate le limitazioni e le prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 8 del presente Regolamento.

Art. 8 - Limiti di trasmissione e commercializzazione.

1. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive sono responsabili dell'uso del materiale registrato e della diffusione delle riprese, che debbono avvenire nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla privacy.
2. La diffusione parziale delle riprese audiovisive effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
3. È vietato il commercio del materiale audiovisivo. È altresì vietato a chiunque:
 - utilizzare le immagini a scopo di lucro;
 - utilizzare il materiale registrato per uno scopo diverso da quello per cui la ripresa è stata autorizzata;
 - manipolare la registrazione e diffondere la medesima in modo non integrale ovvero suddivisa in segmenti;
 - veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari o di altra natura (esempio: politico, commerciale, ecc) che ne possano alterare la natura o le sue finalità della registrazione stessa).

Art. 9 - Informazione sull'attività e sugli strumenti di ripresa.

1. Ogni qualvolta venga deciso o autorizzata una registrazione, il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta circa l'esistenza di apparecchiature atte alla ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione dei lavori del Consiglio comunale.
2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico della ripresa e trasmissione dei lavori, l'Amministrazione affigge specifici avvisi e cartelli informativi all'ingresso della sala consiliare.

Articolo 10 - Pubblicazione delle riprese.

1. Le riprese audio-video saranno visionabili on line consentendo la condivisione e visualizzazione di contenuti multimediali, con accesso disponibile anche attraverso collegamento dal sito istituzionale del Comune, per la durata di due anni dalla data di svolgimento della seduta e con le modalità già indicate nel presente Regolamento. Nel corso dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di permanenza delle riprese audio-video sul portale *on demand* il servizio competente provvederà alla rimozione dei contenuti multimediali.

Art. 11 - Diritto all'oblio

1. Il diritto all'oblio potrà essere esercitato e comporterà, dopo valutazione e analisi del caso specifico, l'interruzione della diffusione asincrona delle riprese oggetto dell'istanza.

Art. 12- Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, della normativa vigente in tema di modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento comunale entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.